

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

Commissione Istruzione (7^a)

MERCOLEDI' 28 SETTEMBRE 2005

428^a Seduta

Presidenza del Presidente: ASCIUTTI

Schema di decreto legislativo concernente le norme generali ed i livelli essenziali di prestazioni relative al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione (n. 535) (Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53. Seguito e conclusione dell'esame. **Parere favorevole con osservazioni)**

Riprende l'esame sospeso nell'odierna seduta pomeridiana, nel corso della quale - ricorda il presidente relatore ASCIUTTI (FI) - si erano avviate le dichiarazioni di voto sul suo schema di parere favorevole con osservazioni (pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta).

Ha indi la parola il senatore GABURRO (UDC) il quale preannuncia il convinto voto favorevole del suo Gruppo, esprimendo apprezzamento nei confronti del riordino del secondo ciclo di istruzione, che l'Italia attende da oltre cinquant'anni.

Pur riconoscendo taluni punti di debolezza dello schema di decreto legislativo, del resto risultato di attività di mediazione, dà atto al Ministro di aver ben compreso l'importanza dell'intervento di riordino.

Il senatore chiede tuttavia conclusivamente di inserire nello schema di parere illustrato dal Presidente relatore uno specifico riferimento all'opportunità di avviare una sperimentazione nazionale dei nuovi percorsi formativi a partire dal 2006 nel rispetto dell'autonomia delle singole scuole.

Il senatore FLAMMIA (DS-U) dichiara un voto decisamente contrario sullo schema di parere favorevole con osservazioni del Presidente relatore, illustrando nel contempo una proposta di segno opposto, pubblicata in allegato al presente resoconto.

Ritiene infatti lo schema di decreto legislativo in titolo suscettibile di aumentare il contenzioso fra le varie istituzioni, oltre che del tutto inidoneo a corrispondere alle esigenze di una scuola moderna, fra cui cita - a titolo di esempio - la qualificazione dei contenuti, l'aggiornamento dei programmi rispetto ai progressi sociali ed economici, l'ampiamento della fascia degli utenti secondo criteri paritari, il coinvolgimento di tutti gli operatori nel procedimento di riforma.

Lo schema di decreto agisce invece più sull'articolazione organizzativa che sui contenuti, mancando l'obiettivo di rendere effettiva una formazione più omogenea e capillare di tutti gli utenti, di qualunque condizione sociale ed economica. In particolare, sottolinea che il provvedimento non riesce a garantire una parità effettiva fra i diversi percorsi formativi.

Analogamente, egli critica il comportamento della maggioranza, che definisce dirigista e prevaricatore, deplorando la scelta di imporre l'approvazione del provvedimento a tappe forzate nonostante l'opposizione delle regioni, degli enti locali, dei sindacati e degli stessi operatori della scuola.

Infine, lamenta che non siano stati risolti i problemi finanziari, né superate le incertezze e ambiguità della fase transitoria.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) chiede al Governo di chiarire i propri intendimenti in ordine ai tempi di attuazione della riforma e delle relative sperimentazioni. Ritiene infatti inconcepibile che il Ministro possa anche solo ipotizzare di disattendere un chiaro impegno assunto in sede di Conferenza unificata quale condizione per l'espressione del parere sull'atto in titolo.

Né la circostanza che la maggior parte delle regioni sia retta da maggioranze diverse da quella del Governo centrale può certamente rappresentare un motivo per porre in essere comportamenti meno che corretti sul piano istituzionale.

Invita quindi il Governo e la sua maggioranza ad esprimersi chiaramente sul rapporto in cui si pone il parere che la Commissione si accinge ad esprimere rispetto all'impegno assunto dal Ministro in sede di Conferenza unificata, tanto più alla luce delle rilevanti competenze regionali in materia.

Nel ritenere di avere con ciò illustrato uno schema di parere contrario, presentato insieme al senatore Cortiana e pubblicato in allegato al presente resoconto, esprime infine un orientamento nettamente contrario all'impostazione complessiva dello schema di parere del Presidente relatore. Comunica tuttavia di aver predisposto alcune richieste di modifica, che si riserva di illustrare, e chiede comunque la votazione per parti separate dello schema di parere.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) ribadisce che il successo di qualunque riforma dipende dalla collaborazione degli interessati, a partire in questo caso dagli enti territoriali. Esprime indi un orientamento favorevole sullo schema di parere del Presidente relatore, avanzando tuttavia alcune proposte di modifica.

Anzitutto, invita il Presidente relatore a modificare l'osservazione n. 2) facendo esplicito riferimento al parere delle province ai sensi della legge n. 23 del 1996.

Quanto all'osservazione n. 4), suggerisce di sostituire le parole "preparazione scientifica e professionale coerente con l'indirizzo di riferimento" con le altre "conoscenze e competenze scientifiche e professionali coerenti con l'indirizzo di riferimento".

Dopo l'osservazione n. 5), auspica poi che sia inserito un accenno ai corsi *post-diploma* che in alcune regioni hanno costituito un efficace strumento di collegamento fra scuola secondaria superiore e mondo del lavoro.

Infine, ritiene utile chiarire, all'articolo 21, comma 2, che gli *standard* minimi sono definiti in sede di Conferenza unificata anche ai fini della certificazione delle competenze.

Il senatore CORTIANA (*Verdi-Un*) si sofferma sulle premesse dello schema di parere del Presidente relatore ed in particolare sugli ultimi due paragrafi, che fanno riferimento all'impegno assunto dal Ministro con le regioni in ordine ai tempi di avvio della riforma.

Al riguardo, egli osserva che il parere appare ondivago, atteso che, da un lato, registra favorevolmente la disponibilità del Governo ad accogliere le richieste di modifica della Conferenza unificata e, dall'altro, apre un varco alla possibilità per il Ministero di avviare le sperimentazioni.

Egli dichiara indi di apprezzare l'onestà politica del senatore Valditara in ordine agli effetti del parere della Conferenza unificata sul successivo *iter* parlamentare del provvedimento. In proposito, richiama la differenza fra legalità e legittimità e cita alcuni casi di contenzioso presso la Corte costituzionale connessi proprio alle conseguenze del parere della Conferenza unificata. In particolare, invita a non trasferire il confronto dal piano istituzionale a quello politico, di cui la Corte non potrebbe tenere conto.

Nel caso specifico egli rammenta che l'accordo fra le regioni e il Ministro era volto proprio ad evitare l'insorgere di un ampio contenzioso, nonostante la vivace avversione di tutte le regioni al provvedimento.

Nel dichiarare un convinto voto contrario sullo schema di parere del Presidente relatore, invita conclusivamente la maggioranza a non compiere l'errore di trascurare le evidenti competenze regionali che, fra l'altro, risulteranno ulteriormente ampliate a seguito dell'approvazione della *devolution*.

Il senatore FAVARO (*FI*) si dichiara complessivamente favorevole allo schema di parere del Presidente relatore.

Con riferimento ai tempi di avvio della riforma, prende tuttavia atto con rammarico dell'impegno assunto dal Ministro in sede di Conferenza unificata. Ritiene infatti che sia contrario alle regole democratiche impedire alle regioni che lo desiderino di avviare la sperimentazione ed in tal senso auspica che il Parlamento, quale massimo organo democratico del Paese, esprima al Ministro una indicazione in tal senso.

Se alcune regioni non condividono i contenuti della riforma e ne chiedono quindi il rinvio, è del resto altrettanto legittimo che altre regioni - e la maggioranza di Governo con loro - credano invece nella bontà della riforma e ne sollecitino l'avvio.

Onde non consentire la prevaricazione di alcune regioni a danno di altre, condiziona pertanto il voto favorevole di Forza Italia sullo schema di parere del Presidente relatore all'introduzione di una specifica osservazione che consenta l'avvio delle sperimentazioni a partire dal 2006.

Il senatore BETTA (*Aut*) registra anzitutto l'estrema complessità del provvedimento in titolo, che porta a compimento una riforma molto contestata ed attuata dalla maggioranza anche mediante modalità di esame parlamentare innovative.

Egli rileva altresì che il completamento della riforma avviene non a caso prima di altre scadenze, fra cui ad esempio l'approvazione della *devolution*.

Inoltre, deplora che essa sia condotta a termine a prescindere dall'intesa con le regioni, ipotizzando addirittura la possibilità di disattendere l'impegno assunto dal ministro Moratti in sede di Conferenza unificata.

Ritiene invece che a quell'accordo vada dato un seguito puntuale, onde non suscitare un grave contenzioso che rappresenterebbe una pesante eredità per la prossima legislatura, indipendentemente dal risultato delle elezioni.

Egli sottolinea indi l'esigenza di adeguati stanziamenti a sostegno della riforma, su cui tuttavia la Commissione non può esprimersi rientrando tale argomento nella competenza della Commissione bilancio, chiamata ad esprimere un distinto parere sul provvedimento. In proposito, egli richiama tuttavia l'esperienza della sua regione, dove alcuni aspetti della riforma sono stati già sperimentati ed hanno dimostrato l'assoluta esigenza di significative risorse.

In assenza di risposte convincenti sui punti summenzionati, annuncia conclusivamente il proprio voto contrario sullo schema di parere del Presidente relatore.

La senatrice ACCIARINI (*DS-U*) formula indi al Presidente relatore alcune richieste di modifica allo schema di parere illustrato. In particolare, chiede che all'osservazione n. 1) sia mantenuto il riferimento agli indirizzi dei percorsi liceali.

Con riferimento all'osservazione n. 3), sottolinea l'esigenza che sia previsto un apposito soggetto incaricato di verificare il valore nazionale dei titoli e delle qualifiche rilasciati dalle regioni e dalle province autonome.

Sull'osservazione n. 4), conviene con il suggerimento del senatore Brignone in ordine all'opportunità di sostituire la parola "preparazione" con le altre "conoscenze e competenze". Propone tuttavia di sopprimere la parola "scientifica", atteso che l'obiettivo di assicurare conoscenze e competenze scientifiche non potrebbe non essere comune anche agli altri licei.

Analogamente, ritiene inopportuna la specificità assicurata al liceo economico dall'osservazione n. 7) relativamente all'obiettivo di destinare particolare attenzione alle esigenze del mondo del lavoro.

Quanto infine all'osservazione n. 15), ritiene che il suggerimento di utilizzare il monte ore destinato alla seconda lingua comunitaria per approfondire lo studio della prima lingua si ponga in contrasto con i curricoli, che sono tuttavia allegati ad un atto avente forza di legge e ne hanno quindi la medesima efficacia. Qualora si convenisse sulla scelta di rafforzare l'apprendimento dell'inglese, ritiene dunque che ciò potrebbe essere più opportunamente conseguito facendo ricorso al monte orario delle discipline facoltative.

Il senatore BRIGNONE (*LP*) segnala che è rimasto insoluto il nodo relativo alla certificazione dei crediti formativi nel caso di passaggio da un percorso all'altro. A tal fine non ritiene infatti sufficiente la definizione di *standard* minimi.

Il senatore MODICA (*DS-U*) avanza a sua volta alcune puntuali richieste di modifica dello schema di parere del Presidente relatore.

Anzitutto, sottolinea la difficoltà di comprendere le modifiche che il Governo intende apportare all'articolo 27. Infatti, da un lato il Governo si è impegnato a sostituire l'articolo 27 originario con un nuovo testo, recato nell'allegato sub. A al parere della Conferenza unificata, secondo cui sino alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, il MIUR non promuoverà sperimentazioni del nuovo ordinamento; dall'altro, il parere stesso della Conferenza dà conto dell'impegno assunto dal Ministro a modificare le parole "il MIUR non promuoverà" con le seguenti "non si promuoveranno". Ritenendo che tale contraddizione infici l'ultimo capoverso delle premesse dello schema di parere del Presidente relatore, chiede che sia fatta chiarezza.

Il presidente relatore ASCIUTTI (*FI*) risponde che l'osservazione del senatore Modica non rileva a suo avviso ai fini della coerenza dello schema di parere in esame. Resta infatti nella piena discrezionalità del Governo apportare allo schema di decreto le modifiche che ritiene più opportune, sulla scorta di tutti i pareri espressi.

Il senatore MODICA (*DS-U*) prende atto delle affermazioni del Presidente relatore e passa ad illustrare alcune proposte di modifica allo schema di parere.

In particolare, conviene sull'opportunità di riformulare il comma 14 dell'art. 1, come suggerito nell'osservazione n. 2). Ritiene tuttavia preferibile richiamare, nell'ordine, il coinvolgimento degli enti locali e delle associazioni imprenditoriali, cui suggerisce di aggiungere quelle sindacali.

Quanto all'osservazione n. 5), ne ritiene indispensabile una riformulazione al fine di chiarirne il senso. Ad esempio, suggerisce di sostituire le parole: "sarebbe opportuno un richiamo all'inserimento nel mondo del lavoro" con le seguenti: "sarebbe opportuno, all'articolo 2, comma 4, il richiamo a un ulteriore impegno delle istituzioni scolastiche in relazione alle tematiche relative all'inserimento nel mondo del lavoro".

Passando all'osservazione n. 6), giudica oscuro il riferimento all'eventuale "settore". Suggestisce altresì di prevedere che il diploma liceale contenga il riferimento alle attività facoltative ed opzionali.

Quanto all'osservazione n. 8), dichiara di poter anche condividere l'incremento del numero di ore destinato alle attività e agli insegnamenti obbligatori del primo biennio. Ritiene tuttavia indispensabile una verifica della compatibilità economica di tale proposta.

Dopo aver manifestato perplessità in ordine alla formulazione dell'osservazione n. 9), suggerisce anzi di rendere meno cogente la proposta sottesa all'osservazione n. 10).

Con riferimento all'osservazione n. 12), dichiara inoltre di convenire che il conseguimento della qualifica professionale triennale debba rappresentare un titolo valido per l'accesso al quarto anno del sistema di istruzione e formazione. Occorre tuttavia precisare che lo studente si deve inserire in un percorso coerente con la qualifica posseduta.

Auspica infine l'introduzione di una specifica osservazione volta a correggere il refuso presente all'articolo 5, comma 1, laddove è contenuto un richiamo ai "lavori" anziché ai "valori".

Il senatore VALDITARA (AN) si esprime in favore della proposta del senatore Modica in ordine all'osservazione n. 10).

Il presidente relatore ASCIUTTI (FI), preso atto delle richieste di modifica avanzate, presenta una nuova formulazione dello schema di parere precedentemente illustrato, pubblicato in allegato al presente resoconto.

La senatrice SOLIANI (Mar-DL-U) chiede che il Governo si esprima sulla nuova versione dello schema di parere del presidente relatore ed in particolare sull'osservazione n. 17).

Il sottosegretario Valentina APREA dichiara di condividere molti dei suggerimenti ivi contenuti, riservandosi tuttavia di esprimere un parere più completo successivamente alla votazione.

Accogliendo una richiesta precedentemente avanzata dalla senatrice Acciarini, dopo aver accertato la presenza del numero legale ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, **il PRESIDENTE pone quindi ai voti per parti separate lo schema di parere favorevole con osservazioni, come modificato.**

Con separate votazioni, la Commissione accoglie a maggioranza il dispositivo, nonché le osservazioni da n. 1) a n. 16). Previa dichiarazione di astensione del Presidente relatore ASCIUTTI (FI), accoglie altresì l'osservazione n. 17). La Commissione accoglie infine lo schema di parere nel suo complesso.

SCHEMA DI PARERE ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO N. 535

"La Commissione, esaminato, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge 28 marzo 2003, n. 53, lo schema di decreto legislativo in titolo,

considerato che:

- ✓ *esso rappresenta, unitamente allo schema di decreto legislativo sulla formazione dei docenti, l'ultimo tassello attuativo della legge delega n. 53 del 2003, con cui si è riformato il sistema dell'istruzione*
- ✓ *esso è diretto, in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 53, al riordino del secondo ciclo del sistema educativo*
- ✓ *la sua approvazione risulta centrale tanto più che è anche nel suo ambito che si esercita il diritto costituzionale all'istruzione e alla formazione, assicurato a tutti per almeno dodici anni o comunque sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età*
- ✓ *esso riflette pienamente il nuovo assetto istituzionale delineato dalle modifiche al Titolo V della Costituzione, dettando, da una parte, le norme generali per la parte dell'istruzione compresa nel secondo ciclo e, dall'altra, i livelli essenziali delle prestazioni per quanto concerne i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, la cui disciplina concreta rientra nella competenza legislativa esclusiva delle Regioni*

valutati positivamente i cardini della riforma e in particolare:

- ✓ *la scelta di dotare il Paese di un sistema di istruzione e formazione adeguato ai bisogni formativi dei giovani in un mondo sempre più globalizzato ed in cui non si può prescindere dal riconoscimento della centralità dello studente nel processo educativo*
- ✓ *la pari dignità riconosciuta ai due sistemi in cui si articola il secondo ciclo, quello dei licei e quello dell'istruzione e formazione professionale, ancorché differenziati e rispondenti alle diverse scelte vocazionali dei giovani*
- ✓ *la sostanziale unitarietà dei due percorsi, che si riflette - fra l'altro - nella possibilità di cambiare scelta dell'itinerario scolastico e formativo, nonché nella possibilità di acquisire, nell'uno o nell'altro sistema, crediti certificati*
- ✓ *l'architettura del percorso liceale nonché dei percorsi di istruzione e formazione professionale, con particolare riferimento all'attenzione alla personalizzazione del piano di studi*
- ✓ *con riguardo alla definizione di taluni aspetti dei livelli essenziali delle caratteristiche dei percorsi di istruzione e formazione, il rinvio ad appositi accordi, in sede di Conferenza unificata e di Conferenza Stato-Regioni*

registrata favorevolmente la disponibilità manifestata dal Governo ad accogliere le richieste di modifica avanzate dalla Conferenza unificata, che disegnano un percorso metodologico rispettoso delle competenze costituzionalmente attribuite allo Stato, alle Regioni e alle autonomie locali

considerato che il riferimento alla definizione di tutti i passaggi normativi propedeutici all'avvio del secondo ciclo, recato al comma 3-bis dell'emendamento proposto dal Governo all'articolo 27 in sede di Conferenza unificata, deve intendersi riferito ai passaggi normativi attribuiti alle rispettive competenze e quindi, quanto alla sperimentazione del MIUR, relativamente ai passaggi normativi di competenza dello stesso Ministero e ferma restando ovviamente l'autonomia scolastica in materia

esprime parere favorevole, con le seguenti osservazioni.

1. All'articolo 1, comma 8, si invita il Governo a specificare che l'acquisizione di crediti certificati deve conseguire alla frequenza, con esito positivo, di qualsiasi percorso o frazione di percorso formativo.

2. Occorrerebbe riformulare il successivo comma 14, onde chiarire che viene demandata ad apposite convenzioni tra le istituzioni scolastiche interessate la disciplina dello svolgimento in un'unica sede di percorsi liceali e di istruzione e formazione, in modo comunque da assicurare l'opportuno coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e degli enti locali.

3. Sempre all'articolo 1, che detta disposizioni di carattere generale, sarebbe opportuno un esplicito riferimento alla circostanza che i titoli e le qualifiche a conclusione dei percorsi di istruzione e formazione professionale sono rilasciati dalle regioni e dalle province autonome e che essi hanno valore nazionale in quanto corrispondenti ai livelli essenziali delle prestazioni definiti nell'atto in esame.

4. Relativamente alle finalità del sistema dei licei, si ritiene necessario inserire - limitatamente ai licei artistico, economico e tecnologico - anche l'obiettivo di assicurare conoscenze e competenze scientifiche e professionali coerenti con l'indirizzo di riferimento.

5. Quanto alle finalità delle specifiche modalità di approfondimento che è possibile realizzare nell'ultimo anno del percorso di studi secondario d'intesa con le università, gli istituti di alta formazione ed il sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, sarebbe opportuno, all'articolo 2, comma 4, il richiamo a un ulteriore impegno delle istituzioni scolastiche in relazione alle tematiche relative all'inserimento nel mondo del lavoro.

6. Si chiede di specificare, in sede di articolo 2, che a seguito del superamento dell'esame di Stato viene rilasciato il titolo di diploma liceale, con l'indicazione della tipologia del liceo nonché dell'eventuale indirizzo e settore.

7. All'articolo 5, comma 1, si suggerisce di correggere l'evidente refuso sostituendo la parola "lavori" con l'altra "valori".

8. All'articolo 6, comma 1, si invita l'Esecutivo a prevedere fra gli obiettivi del liceo economico anche specifica attenzione alle esigenze espresse dal mondo del lavoro.

9. All'articolo 6, comma 5, risulta opportuno accrescere il numero di ore destinato alle attività e agli insegnamenti obbligatori nel primo biennio.

10. Con riferimento alle finalità del liceo tecnologico si sollecita l'integrazione dell'art. 10, comma 1, con l'inserimento dello sviluppo della padronanza della strumentazione necessaria alla comprensione delle principali problematiche collegate alla tecnologia e alle sue espressioni.

11. Si invita il Governo a riformulare l'articolo 14, al fine di assicurare che l'esame di Stato conclusivo del percorso liceale possa prevedere anche prove laboratoriali.

12. Risulta opportuno integrare l'articolo 15, comma 3, onde stabilire che il rispetto dei livelli essenziali per i percorsi di istruzione e formazione è requisito per l'accreditamento anche delle istituzioni che realizzano i percorsi di cui al comma 1.

13. Relativamente all'articolazione dei percorsi formativi disciplinati all'articolo 17, si segnala la necessità di specificare, al comma 1, lettera a), che il conseguimento della qualifica professionale a conclusione del percorso triennale costituisce titolo per l'accesso al quarto anno del sistema di istruzione e formazione professionale, secondo i crediti maturati.

14. In materia di livelli essenziali della certificazione delle competenze, appare opportuno riformulare l'articolo 20, comma 1, lettera c), in modo da precisare che, previo superamento di appositi esami, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale con riferimento alla relativa figura professionale.

15. All'articolo 21, comma 1, alinea, risulta superfluo il riferimento alle istituzioni formative.

16. Appare opportuno consentire agli studenti che lo richiedano, peraltro sin dalla scuola secondaria di primo grado, di utilizzare il monte ore destinato alla seconda lingua comunitaria al fine di approfondire lo studio dell'inglese, ferma restando la possibilità di includere l'insegnamento della seconda lingua nell'ambito delle discipline facoltative.

17. Si invita il Governo a considerare l'opportunità di avviare una sperimentazione nazionale dei nuovi percorsi formativi ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999 a partire dall'anno scolastico 2006-2007 nel rispetto dell'autonomia delle singole scuole.

SCHEMA DI PARERE

PRESENTATO DAI SENATORI ACCIARINI E CORTIANA SULL'ATTO N. 535

"La Settima Commissione del Senato della Repubblica,

premessso che:

lo schema di decreto è stato presentato alle Camere, dopo che nella seduta del 15 settembre 2005 la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ha formulato un parere fortemente negativo, sui suoi contenuti, formulando condizioni che il Governo ha ufficialmente accolto e che riguardano il blocco della sperimentazione e il rinvio all'anno scolastico 2007-2008 dell'entrata in vigore del decreto,

tra i motivi del giudizio negativo delle Regioni continua a figurare come nei precedenti pronunciamenti quello della mancata presentazione del Piano finanziario di cui l'articolo 1, comma 3 della legge n. 53 del 2003, mancanza che dal governo è stata definita "non condizionante l'emanazione dei decreti legislativi",

lo schema di decreto non accoglie le più importanti valutazioni critiche ! ripetutamente espresse dal CNPI,

rilevato che:

l'impianto complessivo e i principi ispiratori della legge 53/2003, sono stati varati senza alcun coinvolgimento partecipativo della scuola reale e senza un effettivo confronto con le parti sociali,

lo schema di decreto legislativo sul secondo ciclo, soprattutto in materia di organizzazione educativa e didattica, ripropone sostanzialmente l'impostazione e la struttura di quello sul primo ciclo, le cui conseguenze negative in questa prima fase di attuazione della legge sono davanti agli occhi di tutti,

sullo schema di decreto sul secondo ciclo, dopo una prima generica informativa data alle forze sociali, non c'è stato alcun confronto vero, né sui diversi aspetti critici segnalati, né sulle ricadute sul lavoro e sulla professionalità del personale,

rilevato che

lo schema prefigura un dualismo tra i licei statali e l'istruzione professionale di competenza delle Regioni e in particolare:

a) con la divaricazione dei due "canali" (ai quali deve aggiungersi l'apprendistato in quanto percorso considerato utile ai fini dell'assolvimento del cosiddetto "obbligo formativo") e la precocità della scelta, collocata al termine del primo ciclo (cioè a 13 anni che, con gli anticipi a regime, si abbassano a 12 anni e mezzo), si concorre a preconstituire un rigido sistema di discriminazione sociale fondato sulle condizioni socio-culturali della famiglia di provenienza. Sembra del tutto evidente che i due tronconi che costituiscono il secondo

ciclo del sistema educativo di istruzione (Art. 1) sono totalmente separati e di fatto non comunicanti. Quello costituito dall'istruzione e dalla formazione professionale è totalmente subordinato, dequalificato con un valore formativo radicalmente diverso. Infatti se le scelte presenti nella bozza in esame, riguardante l'ordinamento del secondo ciclo, si raccordano a quelle contenute nei due decreti legislativi sul diritto dovere e sull'alternanza si ricava una scelta di fondo: quella di strumentalizzare gli interventi, originariamente previsti per sostenere l'obbligo di svolgere attività formative fino al compimento del 18-esimo anno, - la sperimentazione del biennio integrato - trasformandoli in uno strumento dequalificato di salvaguardia clientelare di quanto residuerà del tradizionale sistema di formazione professionale regionale una volta realizzato il trasferimento alle Regioni dell'Istruzione professionale dello Stato;

b) lo squilibrio tra i percorsi liceali e quelli dell'istruzione e formazione professionale e all'interno stesso dei primi, giacché si riconosce solo agli studenti del liceo classico "l'accesso qualificato ad ogni facoltà universitaria" e non viene garantita una terminalità definita a conclusione di quelli articolati in "indirizzi" che dovrebbero caratterizzarsi per finalità professionalizzanti, disperdendo così il ricco patrimonio degli istituti tecnici e professionali statali;

c) la mancata garanzia della pari dignità culturale educativa e formativa dei percorsi liceali e di quelli dell'istruzione e formazione professionale, frantumata l'offerta formativa in segmenti non solo distinti ma tra loro gerarchizzati;

d) il testo in esame prevede di fatto senza alcuna regolamentazione o rinvia alle competenze regionali passaggio di tutti gli Istituti Professionali di Stato e l'affossamento degli Istituti Tecnici nell'ambito dell'ordinamento liceale. Si tratta di una soluzione inaccettabile e da respingere;

considerato che la modifica del Titolo V realizzata con la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, avvenuta dopo l'approvazione della legge sul riordino dei cicli (legge 10 febbraio 2000, n. 30), quando assegnava la competenza legislativa esclusiva alle regioni in materia di istruzione e formazione professionale, operava in presenza di un nuovo ordinamento che aveva riformato l'assetto e lo stesso lessico dell'istruzione. Infatti l'istruzione professionale tradizionale era ormai inserita nell'ordinamento liceale e sottratta al trasferimento. Il nuovo sistema dell'istruzione e formazione professionale veniva configurato come un nuovo soggetto totalmente affidato alle decisioni e alle innovazioni della legislazione regionale (art. 1, comma 2). Con la legge n. 30 del 2000 gli istituti tecnici e gli istituti professionali venivano a far parte in modo organico "del ciclo secondario, che assumeva la denominazione di scuola secondaria" (La scuola secondaria si realizza negli attuali istituti di istruzione secondaria di secondo grado che assumono la denominazione di "licei" -articolo 4 comma 2) tale legge sanciva al tempo stesso che "il sistema educativo di formazione si sarebbe dovuto realizzare secondo le modalità previste dalla legge 24 giugno 1997 n. 196 e dalla legge 17 maggio 1999 n. 144." Il fatto che successivamente, la legge 28 marzo 2003, n. 53 abbia soppresso la legge n. 30 del 2000 non può modificare il significato e la finalità che il Titolo V voleva esprimere;

considerato che in base alla vigente Costituzione, l'istruzione professionale e l'istruzione tecnica dovrebbero essere riordinati nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore di Stato;

esprime un **parere contrario** allo schema di decreto in oggetto".

SCHEMA DI PARERE PRESENTATO DAL SENATORE FLAMMIA SULL'ATTO N. 535

"La VII Commissione del Senato

premessso che:

il provvedimento ha ricevuto parere negativo da parte della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28/10/97 n. 281;

non è stata effettuata l'analisi dell'impatto normativo del decreto in esame sulla normativa vigente;

data la competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale l'analisi è indispensabile, in particolare, per comprendere il rapporto fra le norme statali e le norme regionali;

rilevato che

si esasperano con il provvedimento in esame le caratteristiche negative del decreto relativo al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

viene violato il principio costituzionale dell'obbligo scolastico, riproponendo anche in questo atto normativo la fumosa espressione diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

non ottempera conseguentemente all'impegno della Repubblica a promuovere l'uguaglianza di fatto, previsto all'articolo 3 della Costituzione;

esprime parere negativo".